



COMUNE DI BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO C.A.P. 84092 - Codice fiscale e Partita IVA 02615970650

ORDINANZA N. 13 DEL 08.04.2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MOBILITA' DEI CITTADINI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BELLIZZI (SA) E CHIUSURA DI TUTTE LE ATTIVITA' COMMERCIALI NELLE GIORNATE DEL 12 e 13 aprile '20.

IL SINDACO

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio comunale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. n. 6/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito dalla legge n. 13/2020;

CONSIDERATO che, a seguito dell'evolversi dei fenomeni epidemico sul territorio nazionale, sono stati adottati, da parte degli organi centrali e regionali, diversi provvedimenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATO, in particolare, il DPCM 11 marzo 2020 che prevede la sospensione di numerose attività commerciali al dettaglio, eccetto quelle elencate nell'allegato 1 e 2;

VISTO il DPCM 22 marzo 2020, che dopo aver confermato il DPCM 11 marzo 2020, sospende tutte le attività produttive industriali e commerciali presenti nel territorio, ad eccezione di quelle elencate nell'allegato 1;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.03.2020 con il nuovo elenco Codici ATECO delle attività produttive e commerciali non sospese, collegati ai sopra citati DPCM del 11.03.2020 e 22.03.2020;

RICHIAMATI:

- il D.L. n. 18/2020;
- il D.L. n. 19/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 13 del 12.03.2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 15 del 13.03.2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 23 del 25.03.2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 25 del 28^03.2020;

VISTO il DPCM 1° aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le sospensioni e le restrizioni previste dai predetti provvedimenti;

TENUTO CONTO del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia; e dell'incremento dei casi nel territorio regionale;

CONSIDERATO CHE l'imminenza delle **festività pasquali**, tenuto conto delle tradizioni radicate sul territorio e dell'aggravarsi della diffusione del virus nel territorio regionale e comunale, impone ulteriori misure di contenimento per scongiurare il più possibile occasioni di contatto;

DATO ATTO CHE i report dell'Unità di Crisi Regionale, redatti sulla base del metodo scientifico in uso al team di epidemiologi in seno alla stessa Unità, attestano un trend ancora incrementale dei casi positivi, con ripercussione su accessi ospedalieri sia in regime ordinario sia intensivo, che tale trend impone il rafforzamento di misure di distanziamento sociale;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di disciplinare e contingentare ulteriormente le uscite, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate che consentono la circolazione entro limiti di tempo e di spazio, motivate da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o di urgenza, da motivi di salute;

RITENUTO congruo, in termini di bilanciamento tra l'esigenza di tutela della salute pubblica e le esigenze individuali, esclusivamente con riguardo all'acquisto di generi alimentari e tabacchi, per evitare concentrazioni di persone non strettamente giustificate dall'esigenza reale di procacciamento di tali beni, limitare le uscite per ciascun nucleo familiare a massimo due volte a settimana;

RITENUTO opportuno, per le medesime ragioni, considerata la possibilità di aggregazioni contrastanti con la finalità di contenimento soprattutto nei giorni festivi secondo la tradizione, disporre il divieto di apertura di tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale, ad eccezione di farmacie, parafarmacie e distributori di benzina e giornali, nelle giornate del 12 e 13 aprile 2020;

RITENUTO, infine, necessario subordinare qualsiasi tipologia di uscita al rispetto di ulteriori misure minimali, quali l'utilizzo di mascherine e guanti, e la pulizia delle mani secondo le raccomandazioni del Ministero della Salute;

ORDINA

1. Per i motivi di cui in premessa di disciplinare e monitorare ulteriormente le uscite, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate che consentono la circolazione entro limiti di tempo e di spazio, motivate da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o di urgenza, da motivi di salute, vietando ulteriormente nei giorni 12 e 13 aprile '20 (festività pasquali) ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di assoluto urgenza ovvero per motivi di salute in particolare:
 - sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone.
 - Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5C) è fatto obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
 - E' fatto obbligo assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
 - l'uscita per l'acquisto di generi alimentari e tabacchi è consentita per ciascun nucleo familiare non più di due volte a settimana, con obbligo di esibizione della autocertificazione;

- l'uscita per ragioni di necessità, lavoro o salute è in ogni caso subordinata all'utilizzo di mascherine e guanti, e l'igiene delle mani secondo le raccomandazioni del Ministero della Salute;
 - è fatto obbligo alle medie e grandi strutture di vendita di canalizzare la clientela con la presenza di personale proprio o di istituti di vigilanza;
 - è fatto obbligo di accedere alle attività commerciali, agli studi medici ed agli uffici pubblici con mascherina e guanti;
 - è fatto obbligo ai titolari e dipendenti delle attività commerciali di indossare mascherina e guanti;
2. il divieto, di apertura di tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale, nelle giornate del 12 e 13 aprile 2020, ad eccezione di farmacie, parafarmacie e distributori di benzina, e giornali;
 3. il presente provvedimento produce effetto dal 09 aprile 2020 ed è efficace fino al 13 aprile 2020, salvo proroghe
 4. il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;

Il presente provvedimento è trasmesso:

- al Governatore della Regione Campania;
- al Prefetto di Salerno;
- al Responsabile dell'Area Attività Produttive;
- al Responsabile dell'Area Polizia Municipale;
- alla Stazione dei Carabinieri di Bellizzi;

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante applicazione di sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, e da sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 3000 euro, salvo che la violazione non comporti sanzione più grave

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



Il Sindaco
Domenico Volpe
